



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
 Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 - 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
 e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°3 del 20/07/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Stralcio al C.U. Reg. n. 7/LND del 13/07/2018

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DEL GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RIFERIMENTO DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARTINI GIANLUCA E DEL SIG. SALOMONE MARCO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL'ART 10, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E DELLE DUE PERSONE DI CUI SOPRA.

Il Procuratore Federale Interregionale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto;
 letti gli atti dell'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto, "presunta condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste, attraverso tale Sig. Martini, dichiaratosi esponente di detta società, e di altro individuo non identificato, la quale avrebbe fatto opera di proselitismo nei confronti di alcuni tesserati della Polisportiva De Rossi, tra cui il tecnico Edoardo Rogani, contattandolo personalmente ed i calciatori Jacopo Tarantino e Karol Gabriele Ricceri, contattandone i genitori, nonché il presidente di quest'ultima".
 Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate alle parti;
 Rilevato che gli avvisati non hanno svolto attività di difesa nei termini loro concessi;
 Osservano quanto segue:
 sono stati esperiti vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa :
 nota della Polisportiva De Rossi inviata alla Procura Federale il 2 maggio 2017;
 verbale di audizione del Sig. Giorgio Quadrini, Presidente della Polisportiva De Rossi;
 verbale di audizione dei dirigenti della società Nuova Tor Tre Teste e del Presidente Di Bisceglia Alessio;
 verbali di audizione dei calciatori minori Giulio Mengucci, Jacopo Tarantino e Karol Gabriel Ricceri;
 verbale di audizione dei signori Gianluca Martini, Marco Salomone ed Edoardo Rogani.
 Il Presidente della Polisportiva De Rossi nella nota inviata alla Procura Federale evidenziava la condotta della società GSD Nuova Tor Tre Teste che, a mezzo di propri emissari, avrebbe posto in essere una indebita attività di proselitismo nei confronti di alcuni suoi tesserati.
 In particolare tale attività, relativa alla Stagione Sportiva 2016/2017, sarebbe stata svolta dai signori Martini e Salomone, non tesserati con la soc. Nuova Tor Tre Teste, che avrebbero personalmente contattato tramite i rispettivi genitori i giovani calciatori Jacopo Tarantino, Giulio

Mengucci e Karol Gabriele Ricceri, al fine di indurli a trasferirsi nella stagione successiva alla società Nuova Tor Tre Teste.

I predetti calciatori, tutti ascoltati in procura alla presenza dei rispettivi genitori, in effetti hanno riferito di essere stati contattati dalle due persone sopra riportate per convincerli a tesserarsi con la società Nuova Tor Tre Teste, come in effetti si è poi verificato per la Stagione Sportiva 2017/2018.

Il Presidente Di Bisceglia Alessio, in sede di audizione ha dichiarato che il reclutamento dei calciatori viene svolto da tecnici della società e poiché il presidente della Polisportiva De Rossi si rifiutava di concedere il nulla-osta ai predetti calciatori per l'effettuazione di un provino, sono stato contattati i genitori e specificando che i signori Martini e Salamone non erano tesserati con la FIGC e nemmeno con la sua società, ma svolgevano essenzialmente attività di collaborazione.

Ritenuto che dai comportamenti posti essere dal sig. Di Bisceglia Alessio, contrari alle norme regolamentari indicate in premessa e dai comportamenti dei due non tesserati, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i tre soggetti come sotto riportato:

il Sig. Di Bisceglia Alessio, Presidente della GSD Nuova Tor Tre Teste, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1 del C.G.S.;

i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, collaboratori della Nuova Tor Tre Teste ma non tesserati F.i.g.c., per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S.;

la GSD Nuova Tor Tre Teste per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco.

All'udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l'effetto la condanna per il Sig. Di Bisceglia Alessio a 4 mesi di inibizione, per i Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco, a 3 mesi di inibizione e per la GSD Nuova Tor Tre Teste al pagamento di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, tra l'altro, dalle stesse dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura, sia dal Sig. Di Bisceglia, Presidente della Nuova Tor Tre Teste, che dai collaboratori di quest'ultima, Sigg.ri Martini e Salamone.

Pertanto questo Tribunale ritiene di accogliere le richieste della Procura ad eccezione dell'ammenda a carico della Società GSD Nuova Tor Tre Teste che viene leggermente ridotta per parametrarla alle consuete sanzioni irrogate in casi analoghi e conseguentemente

DELIBERA

di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendogli le seguenti sanzioni;

l'inibizione di 4 mesi al Sig. Di Bisceglia Alessio;

l'inibizione di 3 mesi ai Sigg.ri Martini Gianluca e Salamone Marco;

l'ammenda di Euro 500,00 alla Società GSD Nuova Tor Tre Teste.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Stralcio al C.U. Reg. n. 8/LND del 17/07/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 luglio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE CILLIS GIOVANNI, PRESIDENTE DELL' ASD REAL AURELIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 01/07/2016 E DELLA SOCIETA' ASD REAL AURELIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'esposto (con foto allegate) inviato dal Sig. Stefano Anconitani, Presidente della ASD Atletico Grifone, al Comitato Regionale Lazio, con il quale si lamentava che la Società Real Aurelio aveva fatto partecipare ad un torneo, organizzato da quest'ultima in data 07/06/2017, il calciatore minore Gabriele Apa, tesserato con l'Atletico Grifone nella stagione 2016/2017, senza averne l'autorizzazione.

Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni dello stesso Anconitani, dei tecnici Aldo Vergine, tesserato per la ASD Real Aurelio e Roberto Tuveri, tesserato sino al 26/11/2016 per l'Atletico Grifone e successivamente collaboratore di fatto del Real Aurelio ed infine del Presidente di quest'ultima Società, Sig. Giovanni De Cillis.

Dal verbale di audizione del Presidente dell'Atletico Grifone emergeva che lo stesso era venuto a conoscenza che il proprio giovane calciatore, Gabriele Apa, aveva partecipato, in data 07/06/2017, ad un'attività organizzata dal Real Aurelio denominata "Jucar a Futbol" (come risultava dalle foto prodotte in atti, senza che quest'ultima ne avesse richiesto il necessario nulla osta.

Il Sig. Aldo Vergine, tesserato per il Real Aurelio in qualità di tecnico, nell'audizione presso la Procura Federale, confermava, dopo aver visionato il servizio fotografico allegato all'esposto, che effettivamente il giovane calciatore Gabriele Apa aveva partecipato al torneo di cui sopra, ma solo dopo che il padre di quest'ultimo aveva dichiarato che il figlio non era tesserato per alcuna altra società.

Dal verbale di audizione del Sig. Roberto Tuveri, tesserato come allenatore, nella stagione calcistica 2016/2017 sino al 26/11/2016, per la Società Atletico Grifone, emergeva che lo stesso, dopo essersi dimesso dalla Atletico Grifone, per gravi motivi di salute, iniziava a collaborare, dal mese di aprile 2017, per il Real Aurelio, partecipando all'organizzazione dell'iniziativa calcistica "Jucar a Futbol" del 07/06/2017.

Il Presidente di quest'ultima Società dichiarava di non conoscere il giovane calciatore Gabriele Apa, né i suoi genitori, né se il ragazzo avesse partecipato al Torneo in questione.

Il Sig. Tuveri, riconoscendo la violazione della normativa federale (art. 1 bis comma 1 del C.G.S.), concordava la sanzione con la Procura Federale e pertanto la sua posizione veniva stralciata dal presente procedimento, mentre per il Sig. Vergine, quale tecnico federale, veniva instaurato il giudizio davanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Tutto ciò considerato la Procura Federale deferiva il Sig. De Cillis Giovanni, Presidente del Real Aurelio, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2016 e la Società A.S.D. Real Aurelio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l'effetto la condanna per il Sig. De Cillis Giovanni a 3 mesi di inibizione e per il Real Aurelio al pagamento di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento ha accertato la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, sia dalle prove documentali prodotte in atti (fotografie del giovane calciatore Gabriele all'iniziativa calcistica "Jucar a Futbol" organizzata dal Real Aurelio in data 07/06/2017), sia dalle stesse dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura dal Sig. Vergine, tecnico del Real Aurelio.

Pertanto questo Tribunale ritiene di accogliere le richieste della Procura ad eccezione dell'ammenda a carico della Società Real Aurelio che viene leggermente ridotta per parametrarla alle consuete sanzioni irrogate in casi analoghi e conseguentemente

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendo le seguenti sanzioni:

- l'inibizione di 3 mesi al Sig. De Cillis Giovanni;
- l'ammenda di euro 500,00 alla Società A.S.D. Real Aurelio.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 20 Luglio 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto